

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. FERRO Massimo - Presidente
Dott. VELLA Paola - Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere - rel.
Dott. FAROLFI Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 17023/2025 r.g. proposto da:
DEBITORE

contro

SPV

e nei confronti di

SOCIETA' SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore
COMUNE DI OMISSIS, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. (Omissis) con sede in P, Via (Omissis).

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. xx/2025, resa in seno al procedimento R.G. n. xxxx/2025, pubblicata in data 10/07/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli - decidendo sul giudizio di reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pubblicata il 5.5.2025 - ha accolto il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da **A.A.**
2. Il Tribunale di Napoli aveva infatti omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e s. CCII, presentata da **DEBITORE** tramite l'OCC del C.O.A. di Napoli.
3. Avverso tale sentenza la società SPV aveva proposto reclamo ex art. 51 CCII, con ricorso depositato il 22.5.2025, deducendo: - l'erronea qualificazione di consumatore del debitore; - la mancanza del requisito di fattibilità del piano; - la non convenienza della proposta; - la violazione dell'art. 67, comma 4, CCII, per la mancanza del consenso del creditore ipotecario alla moratoria di pagamento di durata superiore ai due anni.
- 3.1 Il **DEBITORE** si era costituito chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione e ritenendo che il Tribunale avesse correttamente omologato la proposta. La **SOCIETA'** ed il Comune di OMISSIS (odierni intimati) non si erano costituiti nonostante la rituale notifica. L'avv. Omissis depositava invece una memoria in relazione alla quale in udienza precisava di non essersi costituita come parte contrapposta alla reclamante o ai reclamati, ma solo per illustrare le ragioni del proprio operato.
4. La Corte di appello ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) con riferimento ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, l'art. 67, quarto comma, del CCII dispone che la proposta può prevedere "una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali"; (ii) in ordine all'interpretazione citata, era preferibile la tesi secondo la quale siffatta moratoria si riferisce al periodo entro cui il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca debba veder soddisfatto integralmente il proprio credito; (iii) tale interpretazione, infatti, risulta più aderente al dato letterale secondo cui la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni "per il pagamento"; (iii) in assenza di ulteriori precisazioni, il termine pagamento non può che riferirsi all'adempimento integrale

dell'obbligazione, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto chiarire che si trattava di un termine per l'inizio del pagamento o per l'adempimento parziale in forma rateale; (iv) il quarto comma dell'art. 67 CCII prevede un duplice trattamento di favore per i creditori muniti di una causa legittima di prelazione, disponendo: a) che la proposta possa prevedere che tali crediti non **DEBITORE** soddisfatti integralmente, ma solo a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione; b) che vi possa essere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento integrale di tali crediti, con l'obbligo di pagamento degli interessi legali; (v) nel caso in esame il secondo dei due requisiti non era stato rispettato nella proposta omologata dal Tribunale in quanto era stato previsto che il pagamento dell'SPV, creditore munito di ipoteca di primo grado, avvenisse in un termine ampiamente superiore ai due anni e senza riconoscimento degli interessi legali; (vi) per tale ragione la proposta non risultava conforme a quanto prescritto dall'art. 67 sopra menzionato, circostanza che avrebbe dovuto precludere al Tribunale di omologarla, trattandosi di proposta inammissibile in quanto carente di uno dei suoi presupposti.

3. La sentenza, pubblicata il 10/07/2025, è stata impugnata da **DEBITORE** con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui **SPV** ha resistito con controricorso. **SOCIETA' SOC. COOP. e COMUNE DI OMISSIS**, intimati, non hanno svolto difese.

Il P.G. ha concluso nella sua requisitoria scritta per l'accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **PRIMO MOTIVO** il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019 (ccii), in relazione all'art. 12 delle preleggi. erronea interpretazione del concetto di "moratoria" e contrarietà alla ratio legis della disciplina sul sovraindebitamento".

1.1 Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello di Napoli avrebbe adottato un'interpretazione meramente letterale e formalistica della norma, decontestualizzandola dal sistema in cui la stessa è inserita e tradendone in tal modo la finalità ultima.

Aggiunge che, alla luce dell'articolo 70 del CCII, l'assenza di un limite massimo invalicabile per la moratoria nel piano del consumatore appare evidente, posto che la possibilità per i creditori di contestare la convenienza del piano e il ruolo attivo del giudice nell'omologazione consentono di prevedere dilazioni ultrannuali, purché il piano sia conveniente per i creditori e rispettati gli obiettivi della procedura.

1.2 La Corte territoriale, con l'interpretazione adottata, avrebbe invece equiparato il concetto di "moratoria per il pagamento" ad un termine perentorio per l'adempimento "integrale" dell'obbligazione: una analisi di siffatta portata sarebbe errata e condurrebbe a risultati irragionevoli e distorsivi, in palese contrasto con la ratio stessa della disciplina del sovraindebitamento.

1.3 Più in particolare, l'interpretazione corretta del termine "moratoria" non potrebbe che essere quella di "sospensione" o "dilazione" nell'esecuzione della prestazione. Il legislatore, utilizzando tale espressione, avrebbe inteso concedere al debitore un periodo di grazia, un lasso di tempo durante il quale i pagamenti possono essere sospesi o differiti, per poi iniziare secondo le modalità previste dal piano.

2. Con il **SECONDO MEZZO** si deduce "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)".

2.1 Il ricorso, per effetto dell'esame congiunto dei due motivi, va rigettato, con le precisazioni che seguono quanto alla correzione in iure della motivazione impugnata.

La Corte territoriale ha infatti negato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dall'odierno ricorrente ex art. 67 CCII. E l'ha fatto - sul punto, correttamente - per la ragione concorrente della mancata previsione nel piano del pagamento degli interessi legali per il credito ipotecario in corrispondenza della moratoria del pagamento prevista dall'art. 67, 4 comma, CCII, per come novellato dall'art. 19 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, cioè avendo riguardo (anche) al periodo del (primo) biennio di moratoria e dunque a partire già dalla omologazione, essi spettando senza soluzione di continuità.

2.2 Ma ciò non esime la Corte dal rettificare la motivazione del provvedimento impugnato laddove lo stesso ha invece ritenuto che il disposto di cui al comma 4 dell'art. 67 CCII andasse interpretato nel senso che, nel termine di due anni, il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca deve veder soddisfatto per intero il proprio credito.

Giova ricordare che già con riguardo all'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 - secondo cui "La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione" - la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il legislatore aveva previsto una misura che realizzava una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024), assoggettandola ad un termine, estensibile "fino ad un anno", che andava inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo era il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. Si è così ritenuto (cfr. Cass. n. 9549/2025) che il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individuasse il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano ("salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione").

Diversamente ragionando, sarebbe venuta meno la ratio stessa sottesa all'istituto che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento.

2.3 Orbene, tale interpretazione è oggi estensibile alla nuova disposizione dettata dal sopra ricordato art. 67, 4 comma, CCII.

Del resto, dal confronto tra l'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, "La proposta può prevedere... una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali") si rimane confortati nella conclusione secondo cui vi è una sostanziale sovrapposibilità della struttura delle due previsioni normative, se si esclude il solo profilo dell'allungamento del termine da uno a due anni.

2.4 Del resto, già l'interpretazione lessicale del termine "moratoria" non potrebbe che essere quella di "sospensione" o "dilazione" nell'esecuzione della prestazione. Il legislatore, ricorrendo a tale espressione, ha voluto concedere al debitore la possibilità di "mettere in pausa" i pagamenti, fruendo di una sorta di "periodo di grazia"; un lasso di tempo, cioè, durante il quale i pagamenti possono essere sospesi o differiti, per poi iniziare secondo le modalità previste dal piano. Ritenere, invece, che l'intero credito debba essere estinto entro il biennio significa snaturare il concetto stesso di moratoria, trasformandolo in un termine di adempimento accelerato che, paradossalmente, renderebbe la maggior parte dei piani di ristrutturazione, basati sul reddito del debitore, del tutto inattuabili.

2.5 In conclusione, va dunque detto che non può essere messo qui in contestazione il principio (erratamente non assunto invece dalla Corte di appello) in ordine alla prorogabilità anche oltre il biennio del pagamento (integrale) dei crediti privilegiati, con un inizio almeno al biennio (secondo l'interpretazione già inaugurata sotto l'egida applicativa della L. n. 3/2012 e che deve essere perpetuata anche sotto la vigenza del CCII); ma al contrario deve essere evidenziata - per quanto già sopra accennato nell'incipit della motivazione - l'erroneità della seconda doglianza del ricorrente ove si censura la questione della mancata previsione degli interessi, che l'art. 67, comma 4, CCII prevede comunque ed invece in caso di moratoria e che il piano aveva invece escluso, sia per i primi due anni che anche dopo.

In realtà, come già detto, nel corso del biennio della moratoria gli interessi legali decorrono, ma è solo il loro pagamento a poter essere differito, unitamente al capitale di restituzione, senza che la norma i in esame ne imponga il pagamento con l'omologazione ed immediatamente dopo.

Il rigetto del primo motivo assorbe l'esame della seconda doglianza.

Va pertanto espresso il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall'omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l'inizio del pagamento ovvero l'estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall'omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l'obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio".

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2026.